

utile anche agli interessi paesani. Forse v'ha chi avrebbe preferito avere tutti quegli atti a portata di mano in un solo istituto; ma una forte tendenza si oppone ormai a quell'egoismo centralista per rispetto a quegli interessi paesani e al desiderio di diffondere maggiormente la cultura.

Qualunque sia la forma di deposito, è opportuno rilevare che quello passivo, che importa una assunzione di doveri e di obblighi da parte del depositario, non può essere accettato se non dall'autorità, che può assumersi tali obblighi e doveri, vale a dire, da noi, dal Ministero dell'interno. Il deposito attivo invece implica il riconoscimento di una convenienza basata su dati scientifici e politici, di cui non può essere miglior giudice che un comitato di autorità superiori competenti come, da noi, la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi.

7. RESPONSABILITÀ PER L'ORDINAMENTO DELLE CARTE. — Ma conservare i propri atti non basta, come abbiamo già detto. Il cartaiolo conserva, anche egli, la carta accatastata nel suo magazzino, senza, però, costituirne un archivio, anche quando sia carta eliminata da pubblici uffici. Occorre conservare gli atti in ordine, riordinarli, perchè possano veramente rispondere al bisogno, che se ne abbia. Se l'individuo, come tale, si sottrae a quest'obbligo, perchè non danneggia che se stesso; non può sottrarvisi un ente, lo Stato, perchè entrano in causa interessi di terzi oltre a quelli del detentore; e, procedendo altrimenti, incorrerebbe in *grave responsabilità* e verso se stesso e verso i consociati. È di ieri appena la causa Fontana di Napoli; per la quale, se non fosse intervenuta la perenzione d'istanza, lo Stato sarebbe stato passibile di forte penalità per non avere sufficientemente curato il riordinamento dell'archivio militare di Pizzofalcone, sconvolto in seguito all'incendio del 1876, e, per conseguenza, per non aver potuto rilasciare tempestivamente un certificato di servizio, necessario ad una liquidazione di pensione.

In una qualche responsabilità incorre ancora lo Stato quando non vigili a che l'ordinamento sia completo e non nasconda o trascuri l'esistenza di atto qualsiasi. Tuttavia questa responsabilità è minore della precedente, perchè dalla diligenza del personale e dello stesso richiedente può sempre sperarsi di veder mettere a giorno le deficienze di un ordinamento manchevole.

8. L'ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO è pertanto prescritto ai giorni nostri, come era sin dal secolo XIII. Ma occorre ben precisare che l'ordinamento, del quale trattiamo, riguarda le serie, gli archivi generali e particolari, non già le singole categorie di atti. Queste potranno

essere ordinate nel loro interno secondo il metodo più conveniente; ma l'archivio del dicastero, della magistratura, dell'amministrazione, della corporazione, del notaio, della famiglia o della persona, dovrà essere ordinato secondo l'ordine storico degli affari o degli atti, come si esprime il vigente regolamento archivistico; e, secondo l'ordine storico delle funzioni delle amministrazioni, alle quali appartennero, dovranno disporsi i vari archivi nel loro insieme.

Con siffatta proposizione si volle e vuole ricondurre alla sana dottrina, che vieta l'uso di ogni metodo, non corrispondente alla vita dell'istituto o dell'individuo, che redasse gli atti, allo svolgimento regolare e logico della sua attività, e ideato soltanto per comodità personale del riordinatore o di una determinata classe di persone e di ricercatori. Tale dottrina impone l'uso esclusivo per quegli organismi archivistici del *metodo storico*, bene inteso, però, per quelli solamente che siano da riordinare. Chè, per quelli concentrati anteriormente e quindi disposti altrimenti, sarebbe del tutto imprudente sciogliere gli ordinamenti precedenti per ridurli al metodo storico; nè troveremmo conveniente che così si procedesse per la riluttanza nostra speciale ad ogni scioglimento di unità o di serie, e neppure onesto: perchè, secondo noi, non è lecito sconvolgere tutte le serie e, perciò, tutti gli studi condotti sulle medesime, neppure per dare uniformità a tutto l'insieme degli archivi. È meglio rispettare un ordinamento difettoso, specialmente se sia antico e abbia servito a molte ricerche scientifiche.

Presso le principali Nazioni il metodo storico è oggi imposto dalle varie leggi e regolamenti. Ciò nondimeno, tale imposizione ha sollevato alcune obiezioni da parte di coloro, che lo ritennero esagerato abuso di autorità, e lesivo di quella vera libertà, che deve essere lasciata a chiunque lavori, di scegliere a suo arbitrio la via e il modo da seguire. Quelle obiezioni sono tanto più fuor di luogo in quanto si riferiscono a serie di proprietà dello Stato. Questo è nel suo diritto, e, diremmo anche, nel suo dovere, quando prescrive la norma da osservare per l'uso dei beni suoi: nè v'ha chi abbia esperienza di archivi e ricordi i disastri compiuti dai metodi, diversi da quello storico, malamente o eccessivamente applicati, che non lo approvi incondizionatamente in proposito. Del resto, lo Stato era anche indotto a quella prescrizione così dai progressi della civiltà e della scienza, che richiedono anzitutto, la massima obbiettività in lavori siffatti per divenire utili al massimo numero di consultatori, come dal ricordo che quel metodo era ed è essenzialmente italiano e applicato largamente in Italia da secoli.

Naturalmente, l'ordinamento degli archivi importa anche che questi siano copiosamente forniti di tutti gl'istrumenti, che ne agevolino così

il riscontro, come la ricerca. E perciò un ordinamento senza inventario, indice, repertorio o rubrica non può essere considerato come perfetto; come imperfetto va considerato quello che non offra alla ricerca se non i soli elenchi di versamento.

Ciò che significa che il lavoro di ordinamento non è leggiero, nè sollecito. Sarà per lo studioso un ritardo spiacevole; ma è pur d'uopo riconoscere come egli se ne avvantaggerà dipoi, quando potrà spaziare su tutto l'archivio senza timore di sorprese o deficienze e sarà da tutti gl'istrumenti suddetti agevolato nelle sue indagini. Ne consegue che, durante le operazioni di ordinamento e finchè gli atti non siano ordinati e inventariati, non sia conveniente comunicarne uno qualunque, da un lato, per la responsabilità che graverebbe sullo Stato per l'imprudente comunicazione di una parte che non si sappia come si colleghi col resto dell'archivio, dall'altro per la naturale cautela da prendersi contro qualsiasi eventuale dispersione o distruzione prima di sapere ove collocarla, e contro ogni comunicazione frammentaria che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica.

9. ESTRAZIONE DI ATTI. — La conservazione e l'ordinamento degli atti dipendono naturalmente dalla permanenza di essi nello stato nel quale sono pervenuti in archivio. Se questa permanenza viene a mancare o a scemare, non può più aversi nè conservazione nè ordinamento: il che viene espresso dalla norma generale che un atto entrato definitivamente in archivio non deve più uscirne. E, difatti, l'estrazione dall'archivio di atti immessivi, ordinati e inventariati è da per tutto vietata o, per lo meno, regolata da norme speciali: perchè non solamente sconvolge tutte le elaborazioni e tutto il lavoro, spesi intorno a quegli atti, ma ancora sottrae elementi a quella ricostruzione storica, alla quale mira l'ordinamento archivistico. Il divieto di estrazione vale naturalmente fin dove vi sia una forza che possa farlo rispettare. Purtroppo, allo stato della civiltà e della legislazione, non ha presa sugli archivi privati: e la conseguenza di questa impotenza si manifesta chiaramente nel numero notevole di atti, che arricchisce i cataloghi dei libri antiquari.

Comunque sia, quel divieto non soffre almeno in Italia e nella massima parte degli altri paesi, se non rare eccezioni che, attentamente esaminate, sembrano considerare le carte, alle quali si riferiscono, come se fossero ancora nello stadio di deposito provvisorio, non già in quello di versamento definitivo.

L'Archivio del Regno, dovendo servire al concentramento delle scritture dei dicasteri centrali, che si accumulano in modo impressio-